



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo Santa Maria delle Mole

Via G. Prati n. 9 - 00047 Santa Maria delle Mole - MARINO (ROMA) RMIC8A400T

Ambito 15 - C.F.90049320584 - Tel. 06 9366 2841

e mail: rmic8a400t@istruzione.it - PEC: rmic8a400t@pec.istruzione.it

sito web: www.icsmmole.edu.it

A tutto il personale

CIRCOLARE N. 174

Marino, 30 marzo 2022

Oggetto: Nuove regole per la gestione dei casi Covid a scuola in base al Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24

Riporto qui di seguito alcuni passaggi della Nota del Ministero dell'Istruzione pervenuta in data 29 marzo 2022, in merito alle nuove regole che saranno applicate per la gestione dei casi Covid a scuola a partire dal prossimo 1 aprile. Ne raccomando l'attenta lettura.

In primo luogo, viene precisato che "la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari. [...] Giova nondimeno rammentare che dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l'accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. green pass base".

Scuola dell'infanzia

| | In assenza e fino a tre casi di positività | In presenza di almeno quattro casi di positività |
|--|--|--|
| Bambini | <u>Nessuna misura.</u> Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | <u>Nessuna misura.</u> Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |
| Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Scuola primaria e secondaria di primo grado

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

| | In assenza e fino a tre casi di positività | In presenza di almeno quattro casi di positività |
|---|--|---|
| Alunni | <u>Utilizzo di dispositivi</u> di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva) | <u>Utilizzo di dispositivi</u> di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |
| Personale che presta servizio nella classe | <u>Utilizzo di dispositivi</u> di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | <u>Utilizzo di dispositivi</u> di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Richiesta di DDI

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Misure precauzionali di carattere generale

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti:

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

Verifica digitale Certificazione verde COVID-19

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessaria una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.

Per ciò che riguarda invece gli alunni si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata "modalità studente" messe a disposizione dell'app "Verifica C-19" saranno disabilitate (Cfr. nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022 – 2° paragrafo: "Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza").

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Paolino Gianturco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs. 39/93